

**COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(PROVINCIA DI MODENA)**

Rep. N. 12066

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALL’AZIENDA SPECIALE “FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO”

L'anno duemiladiciotto addì trenta (30) del mese di ottobre, a San Felice sul Panaro nella residenza municipale provvisoria in Piazza Italia n.100, tra i Signori:

1) Padovani Roberta, nata a San Felice sul Panaro l’8 marzo 1960, Responsabile del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse, nominata con provvedimento del Sindaco n. 12233 del 31/08/2018, la quale agisce nel presente atto nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di San Felice sul Panaro ove domicilia per ragioni d’Ufficio, in Via Mazzini 13 (C.F. Comune.00668130362), ai sensi dell’art.22 del vigente Statuto Comunale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 23/10/2018, immediatamente eseguibile, di seguito per brevità Comune;

2) Luppi Dr. Matteo, nato a Mirandola il 24 luglio 1980 e residente a San Felice sul Panaro in via della Costituzione n. 205, Amministratore unico - rappresentante legale dell’Azienda speciale denominata “FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO” con sede legale in San Felice sul Panaro Via Mazzini 13, iscritta al Registro delle Imprese di Modena in data 23/1/2014 al n. 397906 REA, C.F./Partita IVA 03552810362, autorizzato alla stipula, di seguito per brevità Azienda;

PREMESSO CHE:

- 1) il Comune di San Felice sul Panaro è titolare della Farmacia comunale relativa alla sede di Rivara, giusta delibera del Consiglio provinciale n. 40 del 21.3.2007 e atto dirigenziale della Provincia di Modena n. 135/2007;
- 2) con deliberazione consiliare n. 66 del 27/11/2013 si è stabilito di costituire, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni, l’Azienda Speciale denominata “FARMACIA COMUNALE DI SAN FELICE SUL PANARO” per l’esercizio diretto della farmacia di Rivara, di cui il Comune di San Felice sul Panaro è titolare, e di approvare lo Statuto dell’Azienda Speciale composto da n. 25 articoli;
- 3) l’Azienda è stata costituita, in forma di Azienda Speciale, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Felice sul Panaro n. 66 del 27/11/2013, ed iscritta nel Registro delle Imprese

in data 23/1/2014 al n. 397906 REA, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali;

- 4) il predetto art. 114 del D.Lgs 267/2000 al comma 8°, tra gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale prevede, tra l'altro, un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l'ente locale e l'azienda speciale;
- 5) lo Statuto dell'Azienda comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;
- 6) il contratto di servizio di rep. N. 11407 stipulato il 24 gennaio 2014, ha scadenza il 23 gennaio 2019;
- 7) il Comune con deliberazione consiliare n. 43 del 23/10/2018 e l'Azienda Speciale con decisione dell'Amministratore Unico n. 2 del 26/10/2018 hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio al fine di dare continuità alla gestione della farmacia di Rivara;

TANTO PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 (Recepimento delle premesse)

1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente Contratto di Servizio.

ART. 2 (Finalità del contratto)

1. Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra l'Azienda Speciale Farmacia Comunale di San Felice sul Panaro (in proseguo definita semplicemente Azienda) ed il Comune circa i servizi affidati di cui al seguente art. 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'azienda ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita.

2. Esso rappresenta le linee-guida alle quali l'Amministratore unico dell'Azienda dovrà ispirarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente Statuto, dell'art. 114 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e delle norme vigenti relative al servizio farmaceutico.

ART. 3 (Oggetto del Contratto)

1. I servizi affidati all'Azienda Speciale dal Comune sono:

- a) l'esercizio diretto della Farmacia di cui il Comune di San Felice sul Panaro è titolare con:

- la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, presidi medici, nonché di ogni altro prodotto di cui è consentita la vendita in farmacia (elenco contenuto nell'allegato del D.M. 375/1998 e sue successive modificazioni);

- la fornitura di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici;

b) l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;

c) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

d) la gestione in forma diretta di centri di prelievo diagnostico, lo sviluppo del servizio di prenotazione di visite mediche ed esami diagnostici, previa convenzione con le ASL, gli ospedali, case di cura e centri diagnostici;

e) la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;

f) l'attività di aggiornamento professionale e ricerca nei settori farmaceutico e sociosanitario, anche mediante la gestione diretta delle necessarie attività;

g) la gestione di attività affidate dalla amministrazione comunale per la tutela della salute e per lo sviluppo del benessere socio-sanitario della collettività;

h) la gestione di servizi e attività collaterali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere.

3. L'Azienda può svolgere i servizi di cui al Dlgs. 153/2009 nel rispetto dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute dell'11 dicembre 2012.

ART. 4 (*Durata dell'affidamento*)

1. L'affidamento del servizio da parte del Comune all'Azienda decorre dal 24 gennaio 2019 al 23 gennaio 2024 (durata di 5 anni).

ART. 5 (*Livelli di erogazione dei servizi*)

1. L'Azienda Speciale si impegna, entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, ad adottare una 'Carta dei Servizi' per il settore di attività, secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, da aggiornare in caso di modifiche significative dei servizi erogati.

ART. 6 (*Obblighi generali dell'Azienda*)

1. L'azienda si obbliga a disporre di locali, arredi, attrezzature e personale addetto idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. Per l'espletamento dei servizi l'Azienda si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

3. In caso di violazione di tali norme l'Azienda sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate.
4. L'Azienda si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc. previsti per legge a carico dell'Azienda stessa.
5. L'Azienda, senza oneri o costi aggiuntivi a carico del Comune, si impegna ad ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività della farmacia e dei mutamenti delle esigenze della collettività.

ART. 7 (Carattere del servizio)

1. Il servizio oggetto del presente Contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.

ART. 8 (Osservanza delle leggi e dei regolamenti)

1. L'Azienda avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti, oltre alle norme specificate nel presente Contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e specialmente quelle aventi rapporti con il servizio farmaceutico.

ART. 9 (Estensione dei servizi)

1. L'Azienda si impegna ad eseguire su richiesta del Comune, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente Contratto.

ART. 10 (Vigilanza e controllo del Comune)

1. Il Comune, avvalendosi di personale a ciò autorizzato, può eseguire, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali della Farmacia e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso.
2. Il Comune può eseguire indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del Servizio.
3. I risultati delle indagini e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati dal Comune nel corso delle visite, sono segnalate all'Amministratore unico dell'Azienda per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

4. Le parti effettuano congiuntamente e periodicamente, di norma almeno due volte l'anno, controlli tesi a verificare l'andamento del servizio sotto il profilo della qualità, dell'efficacia e dell'economicità.

5. L'Azienda fornirà tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

ART. 11 (*Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina*)

1. L'Azienda sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio. Di conseguenza dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

2. E' a carico esclusivo dell'Azienda il comportamento dei dipendenti sia per l'esecuzione dei servizi che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

3. Nei confronti dei dipendenti l'Azienda è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

4. L'Azienda è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.

ART. 12 (*Rapporti economici con il Comune*)

1. L'esercizio dell'Azienda coincide con l'anno solare.

2. Il Piano-programma, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale dell'Azienda devono essere redatti conformemente a quanto stabilito nello Statuto ed adottati dall'Amministratore unico e presentati al Comune, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio stesso, per l'approvazione. Per il primo esercizio dovranno essere presentati al Comune per l'approvazione entro due mesi dalla data di iscrizione al registro delle Imprese dell'Azienda.

3. Il bilancio di esercizio, redatto secondo quanto stabilito dallo Statuto, deve essere presentato dall'Amministratore unico al Comune per l'approvazione entro il 20 aprile di ogni anno.

4. Le singole componenti di ricavo e di costo devono essere poste a raffronto con quelle del corrispondente bilancio di previsione e di due precedenti bilanci di esercizio.

5. L'Azienda presenta al Comune entro 60 giorni successivi al termine del primo semestre solare una relazione descrittiva sull'andamento economico-finanziario dell'Azienda stessa che analizza gli eventuali scostamenti registrati rispetto a quanto contenuto nel bilancio di previsione.

Art. 13 (*Spese*)

1. Il presente contratto rientrando nella previsione di cui all'art.118 del D.lgs. 267/2000 è esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi altra specie. Si richiede, pertanto, la registrazione con esenzione dall'imposta di registro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE E AFFARI GENERALI

Rag. Padovani Roberta

L'AMMINISTRATORE UNICO-LEGALE RAPPRESENTANTE

Luppi Dr. Matteo

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

(Provincia di Modena)

AUTENTICA DI FIRME ELETTRONICHE QUALIFICATE (DIGITALI)

(art.25 D.Lgs. n. 82/2005 – art.47-bis e ter L. n. 89/1913)

Rep. n. 12066 in data 30/10/2018

Io sottoscritto Dott.ssa *Mirella Corradini*, Segretario Generale del Comune di San Felice sul Panaro, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa comprese le scritture private autenticate del Comune di San Felice sul Panaro in forza dell'art. 97, comma 4, lett. c), ed art. 32 comma 5-ter, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, certifico mediante apposizione a presente file della mia firma elettronica qualificata (digitale) dotata di certificato di vigenza fino al 14/11/2020 rilasciato da InfoCert S.p.A. che il presente documento informatico denominato "Rep. 12066 del 30/10/2018" riprodotto in formato statico PDF/A e nel rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 e ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 come modificato dal D.Lgs. 179/2016 non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, è stato sottoscritto elettronicamente alla mia presenza in San Felice sul Panaro, e che le firme elettroniche qualificate (digitali) dei seguenti sottoscrittori sono autentiche:

1. firma elettronica qualificata (digitale), rilasciata da InfoCert S.p.A. , la quale firma è stata apposta alla mia presenza da Luppi Dr. Matteo, nato a Mirandola il 24 luglio 1980 e residente a San Felice sul Panaro in via della Costituzione n. 205, Amministratore unico - rappresentante legale dell'Azienda speciale denominata "FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO" con sede legale in San Felice sul Panaro Via Mazzini 13, iscritta al Registro delle Imprese di Modena in data 23/1/2014 al n. 397906 REA, C.F./Partita IVA 03552810362, autorizzato alla stipula, con certificato di sottoscrizione valevole fino al 18/10/2021 e la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica conforme alla Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 Maggio 2009 di InfoCert SpA denominato "DiKe".

2. - firma elettronica qualificata (digitale), rilasciata da InfoCert SpA, la quale firma è stata apposta alla mia presenza da Padovani Roberta, nata a San Felice sul Panaro l'8 marzo 1960, Responsabile del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse, nominata con provvedimento del Sindaco n. 12233 del 31/08/2018 con scadenza al 20/5/2019, la quale agisce nel presente atto nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di San Felice sul Panaro ove domicilia per ragioni d'Ufficio, in Via Mazzini 13, con certificato di sottoscrizione valevole fino al 11/07/2019 e la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica conforme alla Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 Maggio 2009 di InfoCert SpA denominato "DiKe".

Compurenti, della cui identità io Segretario Rogante sono certo.

San Felice sul Panaro, addì trenta ottobre duemiladiciotto

File firmato elettronicamente dal Segretario Rogante Dottoressa Mirella Corradini.